

1.4. GRUPPO BANCARIO - RISCHI OPERATIVI

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Il rischio operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, ossia il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie; non sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha da tempo definito il quadro complessivo per la gestione dei rischi operativi, stabilendo normativa e processi organizzativi per la misurazione, la gestione e il controllo degli stessi.

A partire dalla segnalazione al 31 dicembre 2009 il Gruppo è stato autorizzato dall'Organo di Vigilanza all'utilizzo del Metodo Avanzato AMA (modello interno) per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi su un primo perimetro che comprende Banche e Società della Divisione Banca dei Territori (ad eccezione della Banca CR Firenze ma incluse le Casse del Centro), Leasint, Eurizon Capital, VUB Banka. Le rimanenti Società, che al momento adottano il Metodo Standardizzato, migreranno progressivamente sul Modello Avanzato a partire dal 2010.

Il governo dei rischi operativi è attribuito al Consiglio di Gestione, che individua le politiche di gestione del rischio, e al Consiglio di Sorveglianza, cui sono demandate l'approvazione e la verifica delle stesse, nonché la garanzia della funzionalità, dell'efficienza e dell'efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi.

Il Comitato Compliance e Operational Risk di Gruppo ha fra gli altri il compito di verificare periodicamente il profilo di rischio operativo complessivo del Gruppo, disponendo le eventuali azioni correttive, coordinando e monitorando l'efficacia delle principali attività di mitigazione ed approvando le strategie di trasferimento del rischio operativo.

Il Gruppo ha una funzione centralizzata di gestione del rischio operativo, facente parte della Direzione Risk Management. L'Unità è responsabile della progettazione, dell'implementazione e del presidio del framework metodologico e organizzativo, nonché della misurazione dei profili di rischio, della verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione e del reporting verso i vertici aziendali.

In conformità ai requisiti della normativa vigente, le singole Unità Organizzative hanno la responsabilità dell'individuazione, della valutazione, della gestione e della mitigazione dei rischi: al loro interno sono individuate le funzioni responsabili dei processi di Operational Risk Management per l'unità di appartenenza (raccolta e censimento strutturato delle informazioni relative agli eventi operativi, esecuzione dell'analisi di scenario e della valutazione della rischiosità associata al contesto operativo).

Il Processo di Autodiagnosi Integrata, svolto con cadenza annuale sin dal 2008, ha consentito di:

- individuare, misurare, monitorare e mitigare i rischi operativi;
- creare importanti sinergie con le funzioni specialistiche di Direzione Organizzazione e Sicurezza che presidiano la progettazione dei processi operativi e le tematiche di Business Continuity e con le funzioni di controllo (Compliance e Audit) che presidiano specifiche normative e tematiche (D.Lgs. 231/05, L. 262/05) o svolgono i test di effettività dei controlli sui processi aziendali.

Il processo di Autodiagnosi ha evidenziato complessivamente l'esistenza di un buon presidio dei rischi operativi e ha contribuito ad ampliare la diffusione di una cultura aziendale finalizzata al presidio continuativo di tali rischi.

Il modello interno di calcolo dell'assorbimento patrimoniale è concepito in modo da combinare tutte le principali fonti informative sia di tipo quantitativo che qualitativo (autodiagnosi).

La componente quantitativa si basa sull'analisi dei dati storici relativi ad eventi interni (rilevati presso i presidi decentrati, opportunamente verificati dalla funzione centralizzata e gestiti da un sistema informatico dedicato) ed esterni (dal consorzio Operational Riskdata eXchange Association).

La componente qualitativa (analisi di scenario) è focalizzata sulla valutazione prospettica del profilo di rischio di ciascuna unità e si basa sulla raccolta strutturata e organizzata di stime soggettive espresse direttamente dal Management (Società Controllate, Aree di Business della Capogruppo, Corporate Center) ed aventi per obiettivo la valutazione del potenziale impatto economico di eventi operativi di particolare gravità.

Il capitale a rischio viene quindi individuato come la misura minima a livello di Gruppo, necessaria a fronteggiare la massima perdita potenziale; il capitale a rischio è stimato utilizzando un modello di Loss Distribution Approach (modello statistico di derivazione attuariale per il calcolo del Value-at-Risk delle perdite operative), applicato sia ai dati quantitativi sia ai risultati dell'analisi di scenario su un orizzonte temporale di un anno, con un intervallo di confidenza del 99,90%; la metodologia prevede inoltre l'applicazione di un fattore di correzione, derivante dalle analisi qualitative sulla rischiosità del contesto operativo, per tenere conto dell'efficacia dei controlli interni nelle varie unità organizzative.

Il monitoraggio dei rischi operativi è realizzato attraverso un sistema integrato di reporting, che fornisce al management le informazioni necessarie alla gestione e/o alla mitigazione dei rischi assunti.

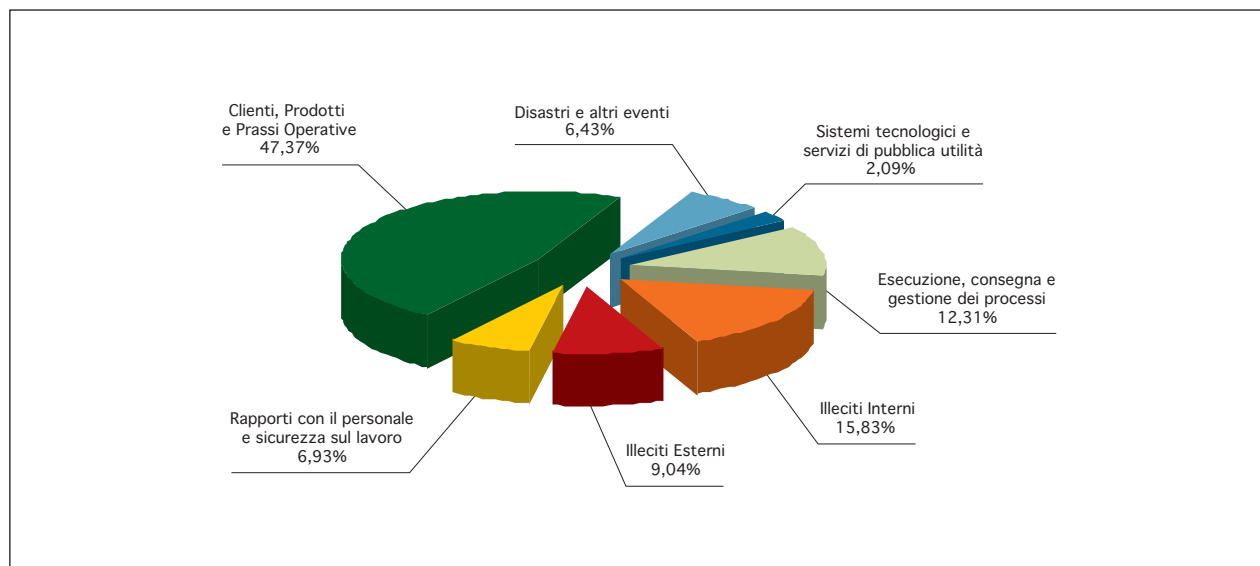
Per supportare con continuità il processo di gestione del rischio operativo è stato pienamente attivato un programma strutturato di formazione per le persone attivamente coinvolte nel processo di gestione e mitigazione del rischio operativo.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Per la determinazione del requisito patrimoniale, il Gruppo adotta una combinazione dei Metodi previsti dalla normativa; l'assorbimento patrimoniale così ottenuto è di circa 2.249 milioni.

Di seguito si illustra la ripartizione del requisito patrimoniale per tipologia di evento operativo.

Ripartizione del requisito patrimoniale per tipologia di evento operativo



Rischi legali

I rischi connessi alle vertenze legali sono stati oggetto di specifica ed attenta analisi da parte della Capogruppo e delle società del Gruppo. In presenza di obbligazioni legali per le quali risulta probabile l'esborso di risorse economiche per il loro adempimento ed è possibile effettuare una stima attendibile del relativo ammontare si è provveduto ad effettuare stanziamenti ai Fondi per rischi e oneri.

Nei paragrafi che seguono vengono illustrate le vertenze legali che presentano la maggiore complessità.

Contenzioso in materia di anatocismo

Dopo il marzo 1999 la Corte di Cassazione ha mutato il proprio orientamento ed ha ritenuto non più legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sui conti correnti, assumendo che la clausola contrattuale che la prevede integri un uso non "normativo" ma meramente "negoziale", quindi inidoneo a derogare alla norma imperativa di cui all'art. 1283 cod. civ. che vieta l'anatocismo.

Il successivo D. Lgs. n. 342/99 ha affermato la legittimità della capitalizzazione infra-annuale degli interessi nei conti correnti bancari, purché con pari periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditori; dall'entrata in vigore di tale nuova disciplina (aprile 2000) tutti i rapporti di conto corrente sono stati adeguati, con previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi.

Il contenzioso sorto in tale materia riguarda quindi solo i contratti stipulati anteriormente alla data indicata.

In un'ulteriore decisione a Sezioni Unite del 4 novembre 2004, la Cassazione ha nuovamente ribadito che l'uso in parola, per il periodo anteriore al 2000, non può ritenersi normativo. Sebbene la giurisprudenza di merito si sia conformata a quest'ultima statuizione, non è venuta meno la possibilità di contrastare in giudizio le pretese delle controparti poiché molti Giudici, in sede di riliquidazione del conto, recepiscono corretti criteri tecnico-contabili che spesso consentono di ridimensionare anche sensibilmente le richieste restitutorie formulate dai correntisti.

Il numero complessivo delle cause pendenti si mantiene, in termini assoluti, su livelli non significativi ed è oggetto di costante monitoraggio. I rischi che ne derivano sono fronteggiati da puntuali e prudenti accantonamenti ai Fondi per rischi ed oneri.

Contenzioso in materia di bond in default

Per quanto concerne i reclami aventi ad oggetto gli strumenti finanziari venduti, la policy del Gruppo prevede una valutazione degli stessi caso per caso, con particolare attenzione al profilo dell'adeguatezza rispetto alla posizione del singolo investitore.

Per quanto riguarda in particolare i bond Parmalat, Intesa Sanpaolo, in accordo con le Associazioni dei consumatori a livello nazionale, ha stabilito di estendere anche ai clienti delle banche dell'ex Gruppo Sanpaolo Imi che abbiano acquistato detti titoli, la medesima procedura conciliativa già positivamente sperimentata per i clienti dell'ex Gruppo Banca Intesa.

La procedura allargata ha quindi interessato tutti i circa 27.000 clienti dell'ex Gruppo Sanpaolo Imi che avevano acquistato titoli obbligazionari Parmalat poi convertiti in azioni e warrant della nuova Parmalat. Hanno aderito alla procedura circa 16.800 clienti dei quali circa 4.500 appartenenti alla rete delle Banche dei territori. L'esame delle domande si concluderà

nel primo quadrimestre del 2010. Le valutazioni si basano sul principio dell'equità e sono svolte da cinque commissioni organizzate su base regionale, composte in via paritetica da un rappresentante della Banca e da un rappresentante dell'associazione consumeristica indicata dal cliente tra quelle che hanno aderito all'iniziativa.

I clienti dell'ex Gruppo Sanpaolo Imi beneficiano inoltre del supporto offerto dal Comitato Parmalatbond Clienti Sanpaolo Imi che ha come mission quella di tutelare gratuitamente i diritti risarcitori dei propri aderenti anche mediante la costituzione di parte civile nei processi pendenti contro i responsabili del dissesto. Nell'ambito di queste iniziative sono stati formalizzati tra il Comitato e i responsabili civili convenuti nei processi tre importanti accordi transattivi che hanno comportato la messa a disposizione del complessivo importo di 83,5 milioni, per la maggior parte già distribuiti fra gli aderenti. Recentemente è stato raggiunto un quarto accordo, in relazione al quale è in fase di avvio la raccolta delle adesioni, con un recupero previsto di ulteriori 15 milioni circa.

Per quanto concerne i bond Argentina, i reclami vengono gestiti attraverso l'ordinaria procedura prevista per qualsiasi altro prodotto finanziario, secondo una valutazione caso per caso delle singole posizioni. Al pari di quanto previsto nelle altre procedure di valutazione del rischio legale, gli accantonamenti vengono disposti in via analitica prendendo in esame le specifiche circostanze che caratterizzano i singoli casi.

I medesimi criteri vengono applicati per la valutazione dei reclami afferenti i titoli obbligazionari emessi dalle società appartenenti al gruppo Lehman Brothers, il cui default è stato dichiarato nel settembre 2008.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo, nell'ambito di un'iniziativa di sistema, sta curando per conto dei propri clienti possessori di detti titoli, senza alcun onere a loro carico, l'insinuazione in via cumulativa dei relativi crediti al passivo delle procedure d'insolvenza pendenti nei vari paesi esteri.

Quanto al contenzioso giudiziale, le prime sentenze emesse nel corso del 2009 nei confronti delle Banche del Gruppo hanno respinto le pretese risarcitorie dei clienti non ravvisando profili di responsabilità a carico delle Banche stesse.

L'insolvenza del Gruppo Cirio

Nel novembre 2002, il gruppo Cirio, uno dei più grandi gruppi italiani operanti nel settore dell'industria agro-alimentare, si è reso insolvente nel rimborso di uno dei prestiti emessi sull'euromercato; tale evento ha successivamente determinato il cross default su tutte le emissioni in corso. Il gruppo Cirio aveva complessivamente emesso bond per un valore nominale di circa 1,25 miliardi. Sia l'allora Gruppo Intesa sia l'allora Gruppo Sanpaolo IMI – al pari dei restanti principali gruppi bancari – avevano rapporti creditizi con il gruppo Cirio.

Nell'aprile 2007 è stato notificato da parte di 10 società del Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria un atto di citazione nei confronti di Intesa Sanpaolo e Banca Caboto, nonché di altre 5 banche, volto ad ottenere il risarcimento in via solidale di asseriti danni derivanti:

- dall'aggravamento del dissesto del Gruppo Cirio, tra la fine del 1999 ed il 2003, favorito anche dall'emissione nel periodo 2000/2002 di 6 prestiti obbligazionari; il danno a tale titolo viene quantificato adottando tre diversi criteri - in via principale in 2.082 milioni e, in via subordinata, in 1.055 milioni ovvero in 421 milioni;
- dalla perdita della possibilità da parte delle procedure di Amministrazione Straordinaria di esperire azioni revocatorie fallimentari, per importi indeterminati, qualora lo stato di dissesto delle società del Gruppo Cirio non fosse stato procrastinato nel tempo;
- dal pagamento di provvigioni per 9,8 milioni in relazione al collocamento dei vari prestiti obbligazionari.

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata in data 3 novembre 2009, ha ritenuto infondate nel merito le domande delle società del Gruppo Cirio e ne ha dunque respinto le pretese per insussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti delle banche convenute e l'evento dannoso lamentato.

Nel febbraio 2010 le società attrici hanno proposto appello.

Equitalia Polis S.p.A. (ex Gest Line S.p.A.) - Il contenzioso esattoriale

Con tre differenti operazioni, la prima nel settembre 2006, la seconda nel dicembre 2007 e l'ultima nell'aprile 2008, la Banca, nel contesto della reinternalizzazione della riscossione dei tributi da parte dello Stato, ha ceduto ad Equitalia S.p.A. (società partecipata dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS) la totalità del capitale sociale di Gest Line S.p.A., ora Equitalia Polis, società che gestiva l'attività esattoriale nell'ambito dell'ex Gruppo Sanpaolo Imi.

Le contestazioni sollevate sia in sede gerarchica che giurisdizionale in ordine ad asserita irregolarità poste in essere da Gest Line nell'espletamento dell'attività esattoriale per il periodo fine anni '80 – primi anni '90 hanno dato origine ad un articolato contenzioso con l'amministrazione finanziaria, concentrato principalmente sulla concessione di Bologna. In sede di cessione della partecipazione, la Banca ha rilasciato specifiche manleve, peraltro in aggiunta all'obbligo di garanzia già previsto dalla legge di reinternalizzazione dell'attività esattoriale, che coprono anche le passività derivanti dal soprarichiamato contenzioso.

Con Legge n. 311/04 è stata introdotta la sanatoria per le irregolarità amministrative di cui si è detto, alla quale Gest Line ha aderito. Peraltro, nell'ambito del contenzioso pendente, sono stati sollevati dubbi, da parte di taluni Uffici finanziari e Giudici amministrativi, circa l'estensione dell'area di operatività della citata sanatoria. Sul punto è intervenuto, in sede di conversione del DL 248/07, un chiarimento normativo che avrebbe dovuto comportare positivi riflessi sul contenzioso in questione, favorendone la possibile estinzione.

Peraltro, nonostante quest'ultimo intervento legislativo, permangono incertezze in merito all'interpretazione circa l'estensione della sanatoria. In particolare, mentre la giurisprudenza delle Sezioni centrali della Corte dei Conti è da ultimo orientata a ritenere che la sanatoria non sia idonea a incidere sui giudizi di responsabilità per danno erariale, resta tuttora aperta, presso le medesime Sezioni, la valutazione degli effetti che ne possono derivare sui giudizi ad istanza di parte aventi ad oggetto il mancato rimborso o discarico delle quote iscritte a ruolo e risultate inesigibili in sede di riscossione coattiva.

In ogni caso i rischi relativi sono presidiati da congrui accantonamenti.

Vertenza Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo/Comune di Taranto

A carico di Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (BIIS), quale avente causa di Banca OPI, era stato promosso avanti il Tribunale di Taranto un giudizio da parte del Comune di Taranto in relazione alla sottoscrizione nel maggio 2004 da parte di Banca OPI di un prestito obbligazionario di euro 250 milioni emesso dal Comune medesimo.

Con sentenza del 27 aprile 2009 il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'operazione, condannando la Banca alla restituzione con interessi dei rimborsi parziali del prestito sin qui effettuati dal Comune di Taranto, quest'ultimo alla restituzione con interessi del prestito erogato e stabilendo infine il risarcimento del danno in favore del Comune, da quantificarsi in separato giudizio.

Avverso detta sentenza è stato interposto appello da entrambe le parti e la Banca ha altresì richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e promosso una causa di accertamento negativo del danno.

Ad avviso degli Studi legali che assistono BIIS, esistono valide ragioni per una modifica della decisione di 1° grado.

Nel mese di febbraio 2010 l'Organo della procedura di dissesto del Comune di Taranto ha comunicato a BIIS l'inserimento "nella massa passiva di tale procedura" del debito del Comune verso la Banca per il rimborso del prestito obbligazionario di euro 250 milioni. L'inclusione del debito del Comune verso la Banca nella "massa passiva" della procedura di dissesto anziché nel "bilancio riequilibrato" non ha di per sé conseguenze sul diritto della Banca al rimborso del suo credito verso il Comune e, di conseguenza, sul profilo di rischio della posizione. La Banca intende impugnare la decisione dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente.

Class action del Codacons

Il 5 gennaio 2010 è stato notificato a Intesa Sanpaolo dal Codacons, quale mandatario di un singolo correntista, un atto di citazione avente ad oggetto un'azione di classe ai sensi dell'art. 140 bis del D. lgs. 206/2005 (codice del consumo).

L'azione, instaurata davanti al Tribunale di Torino, è diretta ad accertare la illegittimità del nuovo sistema di commissioni introdotto dalla Banca in sostituzione della commissione di massimo scoperto e di conseguenza ad ottenere la condanna della Banca stessa al risarcimento del preteso danno, da determinarsi anche in via equitativa, sia a favore dell'attore (che ne quantifica l'ammontare in 1.250 euro) sia a favore di tutti i clienti appartenenti alla medesima classe che aderiranno all'iniziativa.

Alla luce delle analisi effettuate, l'azione appare destituita di fondamento sia sotto il profilo dei requisiti di ammissibilità che del merito. Di conseguenza non si è ritenuto opportuno procedere ad accantonamenti, riservandosi la Banca ogni ulteriore approfondimento al riguardo nella non creduta ipotesi in cui l'azione dovesse superare il vaglio preliminare del Tribunale in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Vertenza Dott. Angelo Rizzoli

Nel settembre 2009 il Dott. Angelo Rizzoli ha convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo (quale successore del vecchio Banco Ambrosiano) e altri quattro soggetti per l'accertamento della nullità di atti che tra il 1977 ed il 1984 avrebbero portato ad una penalizzante dismissione del controllo che egli avrebbe detenuto nella Rizzoli Editore Spa, con conseguente richiesta di ristoro per un importo variabile tra 650 e 724 milioni secondo criteri di quantificazione del danno del tutto opinabili.

Le pretese del Dott. Rizzoli, oltre che infondate nel merito per una inesistente violazione del divieto di patto commissorio che avrebbe inficiato i negozi di trasferimento della Rizzoli Editore Spa, risultano inammissibili anche in via preliminare di rito, come sostenuto dalla Banca costituendosi in giudizio, in quanto sulla stessa materia si è già pronunciata la Corte d'Appello di Milano con sentenza del 1996 passata in giudicato nonché per carenza di interesse ad agire dello stesso Rizzoli, per intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie o restitutorie e comunque per compiuta usucapione da parte di terzi.

Altri procedimenti giudiziari e amministrativi

Si rammenta che è in corso negli Stati Uniti una indagine penale attivata dalla Procura Distrettuale di New York e dal Dipartimento di Giustizia finalizzata ad accertare le modalità di tramitazione sugli Stati Uniti dei pagamenti in dollari da/verso paesi embargati dal governo USA negli anni compresi fra il 2001 ed il 2008.

L'indagine riguarda il trattamento degli ordini di bonifico in dollari generalmente immessi nel circuito di pagamenti interbancario (SWIFT) e regolati tramite banche statunitensi, e la presunta omissione od alterazione delle informazioni circa i soggetti ordinanti e beneficiari di tali bonifici.

La banca sta fornendo piena collaborazione all'inchiesta. Parallelamente, è in corso un procedimento di tipo amministrativo attivato nel marzo 2007 dalle autorità di vigilanza bancarie statunitensi le quali, a seguito di alcune debolezze rilevate nel 2006 sui sistemi antiriciclaggio della filiale di New York hanno richiesto una serie di interventi (già realizzati) di rafforzamento delle procedure antiriciclaggio ed un esame del traffico di pagamenti del primo semestre 2006 da parte di un consulente indipendente per verificare la sussistenza di eventuali violazioni delle normative locali in materia di antiriciclaggio ed embarghi.

Le informazioni disponibili non consentono, allo stato, di formulare previsioni sui tempi di definizione e sull'esito di tali procedimenti.

Contenzioso fiscale

I rischi complessivi del contenzioso fiscale sono presidiati da adeguati accantonamenti ai Fondi per rischi ed oneri.

Con riguardo alla Capogruppo, nel corso del 2009 non sono insorte nuove controversie di particolare rilevanza ed è stato ottenuto il rimborso di crediti d'imposta per 137 milioni circa.

Va inoltre evidenziata l'iscrizione di nuovi crediti fiscali rivenienti dall'avvenuta presentazione delle istanze di rimborso dell'Ires ai sensi dell'art. 6 co. 1 del D.L. n. 185/08, conv. dalla Legge n. 2/09, che ha stabilito, anche con effetto retroattivo per i periodi d'imposta dal 2004 al 2007, la deducibilità del 10 % dell'Irap. A fronte di tali istanze di rimborso, sono stati

iscritti crediti fiscali per un ammontare complessivo di 62 milioni circa (di cui 35 milioni circa di pertinenza della Capogruppo, 22 milioni circa di spettanza di società partecipanti al consolidato fiscale nazionale e 5 milioni circa di pertinenza di altre società del Gruppo non partecipanti al regime del consolidato fiscale) in contropartita, nel conto economico della Capogruppo e delle società aventi diritto, della riduzione della voce "imposte sul reddito dell'esercizio", con un beneficio complessivo a livello consolidato di pari importo.

Il contenzioso fiscale in essere al 31 dicembre 2009 presso le altre società del Gruppo, italiane ed estere, incluse nel perimetro di consolidamento ammonta a complessivi 572 milioni, costituiti per 549 milioni da rilievi mossi dall'Amministrazione finanziaria – per imposte, sanzioni ed interessi – e per 23 milioni da crediti d'imposta iscritti in bilancio.

Le più significative vertenze insorte nel 2009 attengono a questioni interpretative, con riguardo alle quali i rilievi mossi appaiono in gran parte infondati. Tra queste citiamo in particolare quelle relative a:

- Intesa Investimenti per complessivi 211 milioni circa a titolo di Ires, Irap, sanzioni ed interessi in relazione alle annualità 2004, 2005 e 2006, in base alla riqualificazione di dividendi esteri da essa percepiti;
- Banca IMI per 105 milioni circa a titolo di imposte sui redditi e ritenute, sanzioni e interessi, riguardanti sia l'incorporata Banca IMI, in relazione ai periodi dal 2004 al 2006, sia la ex Banca Caboto, per i periodi dal 2004 al 2006, principalmente in tema di operatività su dividendi azionari, nonché su altri aspetti connessi all'attività tipica di capital market ed investment banking;
- Centro Leasing Banca per 45 milioni circa a titolo di Ires, Irap, IVA, sanzioni ed interessi, con riguardo alle annualità dal 2004 al 2007, a motivo della riclassificazione di operazioni di sale & lease back quali ordinari finanziamenti garantiti da immobili, ricorrendo al principio giurisprudenziale dell'abuso di diritto. L'analoga contestazione relativa all'esercizio 2003 è stata annullata totalmente dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze;
- Banca Fideuram per 38 milioni circa a titolo di imposte dirette, sanzioni ed interessi a seguito dell'estensione agli anni dal 2004 al 2006 del disconoscimento del requisito di competenza relativamente agli oneri connessi al piano di incentivazione dei promotori finanziari;
- Leasint per complessivi 30 milioni circa a titolo di Ires, Irap, IVA, sanzioni ed interessi, in relazione agli anni dal 2005 al 2008, principalmente in forza della riclassificazione di un'operazione di conferimento e successiva cessione della partecipazione alla stregua di una mera cessione di ramo d'azienda e della negata deducibilità dei componenti negativi di reddito riguardanti l'acquisto di beni oggetto di leasing;
- Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo per 17 milioni circa a titolo di Ires, Irap, sanzioni ed interessi relativamente agli anni 2007 e 2008 in base a due rilievi, il primo riguardante la natura pluriennale degli oneri sostenuti per l'incorporazione di Banca OPI ed il secondo la svalutazione di titoli obbligazionari non quotati.

A seguito degli accertamenti notificati, le Società interessate hanno attivato l'iter contenzioso davanti agli Organi competenti della Giustizia tributaria per ottenere il riconoscimento delle proprie buone ragioni.

Per pochi casi di rilevanza marginale o per i quali esistevano evidenze di probabile soccombenza, si è ritenuto opportuno accedere alla procedura di adesione, con pagamento di sanzioni ridotte.

Per quanto riguarda le società estere, non sussistono cause fiscali di rilevanza significativa.

Fa eccezione il Brasile, relativamente alla dismessa partecipazione in Sudameris Brasil. Il contenzioso fiscale aperto in quel Paese è articolato e complesso, anche in relazione a recenti disposizioni di legge che consentirebbero di definirlo mediante un condono, al quale si è fatto ricorso per le cause che presentavano maggiori rischi di esito negativo. Peraltro, i rischi connessi al predetto contenzioso sono presidiati da adeguati accantonamenti.

Contenzioso del lavoro

Nel corso del precedente esercizio, l'INPS di Torino aveva confermato una richiesta di versamento relativa alla mancata corresponsione da parte di Sanpaolo IMI di contributi per il finanziamento della disoccupazione involontaria riferiti al periodo 1° novembre 2002 – 31 dicembre 2006. Il rischio è fronteggiato da accantonamenti ritenuti congrui in ragione del probabile esito della controversia.

In generale, tutte le cause di lavoro sono fronteggiate da accantonamenti adeguati a fronteggiare eventuali esborsi.